



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30.09.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze dell'edificio comunale "Andrea Milano",

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 11701 in data 25.09.2020, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

| Cognome e nome | P/A | Cognome e nome | P/A |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1 - GUIDA GIUSEPPE | Presente | 8 - VESPOLI GIUSEPPE | Presente |
| 2 - DE LUCIA MICHELE | Presente | 9 - DI GENNARO MARGHERITA | Presente |
| 3 - GUARRACINO RAFFAELE | Presente | 10-GUIDA GABRIELLA | Presente |
| 4 - DI LEVA ANTONINO | Presente | 11-MASCOLO VITO | Presente |
| 5 - CASOLA RAFFAELE MARCO | Presente | 12-MASCOLO ELENA | Presente |
| 6 - ATTANASIO STEFANO | Presente | 13-CUCCARO GIORGIA | Presente |
| 7- MILANO GIUSEPPE | Presente | | |

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 13 (tredici)**
- **Assenti: 0 (zero)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B, C e D;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate comunali";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le predette modifiche risultano necessarie per adeguare il regolamento generale delle entrate comunali alle innovazioni normative contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27.12.2019, n. 160 (riforma della riscossione locale compresa quella coattiva) e in altri provvedimenti normativi come, ad esempio, il decreto-legge 22.10.2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225 (misure in materia di riscossione);

DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.10.2017 ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate-Riscossione" con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22.10.2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225 e successive modificazioni, sono state delegate le funzioni ed affidate le attività di riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";

DATO ATTO che, in esecuzione dell'articolo 1, comma 785 della legge 27.12.2019, n. 160, nel caso di affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225, si applicano, per quanto concerne la riforma della riscossione locale, esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-*bis*, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-*bis*, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito"*



delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili delle aree interessate ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (*Allegato C*);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area economico-finanziaria ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 13 del 21.09.2020 (prot. n. 11573 del 21.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato D*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Il Sindaco – Presidente provvede ad illustrare la proposta di deliberazione; la Capogruppo di Minoranza in pectore, Consigliera Gabriella Guida, osserva che il Consiglio Comunale è stato convocato con un preavviso di soli cinque giorni e con un ordine del giorno molto lungo che prevede la modifica e l'approvazione di regolamenti comunali senza che il Consiglio nella sua interezza avesse avuto modo di discutere delle materie in oggetto; ai sensi dell'art. 29 del regolamento del consiglio comunale propone e sollecita l'istituzione delle Commissioni consiliari dove maggioranza e opposizione abbiano la possibilità

di confrontarsi e correggere eventuali imperfezioni o individuare nuove valutazioni; il Sindaco risponde che i termini di convocazione sono corretti e rispettano quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale mentre la previsione degli ulteriori argomenti deriva dalla necessità di rispettare il termine perentorio del 30.09.2020, precisando che non ci si è attivati prima, proprio in segno di rispetto alla nuova Amministrazione e per dare modo al nuovo Consiglio Comunale di pronunciarsi su argomenti di sicura rilevanza; precisa che le Commissioni Consiliari saranno organizzate;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento generale delle entrate comunali di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2020;
5. di dare atto, altresì, che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.10.2017 ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate-Riscossione":
 - risulta affidata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22.10.2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225 e successive modificazioni, la riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", intendendosi affidata a "Riscossione Sicilia S.p.A.", invece, la riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali relativamente ai soli carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province della regione siciliana;
 - per quanto previsto dall'articolo 1, comma 785 della legge 27.12.2019, n. 160, si applicano, nell'ambito della riforma della riscossione locale, esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160;
6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)


Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.
APPROVAZIONE MODIFICHE.**

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate comunali";

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

CONSIDERATO che le predette modifiche risultano necessarie per adeguare il regolamento generale delle entrate comunali alle innovazioni normative contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27.12.2019, n. 160 (riforma della riscossione locale compresa quella coattiva) e in altri provvedimenti normativi come, ad esempio, il decreto-legge 22.10.2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225 (misure in materia di riscossione);

DATO ATTO che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.10.2017 ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate-Riscossione" con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22.10.2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225 e successive modificazioni, sono state delegate le funzioni ed affidate le attività di riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";

DATO ATTO che, in esecuzione dell'articolo 1, comma 785 della legge 27.12.2019, n. 160, nel caso di affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225, si applicano, per quanto concerne la riforma della riscossione locale, esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla

legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;



VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili delle aree interessate ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (*Allegato C*);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area economico-finanziaria ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 13 del 21.09.2020 (prot. n. 11513 del 21.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato D*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento generale delle entrate comunali di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effetto dal primo gennaio 2020;
5. di dare atto, altresì, che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.10.2017 ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate-Riscossione":
 - risulta affidata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22.10.2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.12.2016, n. 225 e successive modificazioni, la riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", intendendosi affidata a "Riscossione Sicilia S.p.A.", invece, la riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali relativamente ai soli carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province della regione siciliana;



- per quanto previsto dall'articolo 1, comma 785 della legge 27.12.2019, n. 160, si applicano, nell'ambito della riforma della riscossione locale, esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160;
6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

n 25 SET 2020



COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020
(le parti aggiunte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020 sono esposte in neretto e le parti eliminate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020 sono esposte sottolineate e tra parentesi)



S O M M A R I O

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate.....
Art. 3 - Aliquote e tariffe.....

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie
Art. 5 - Modalità di gestione delle entrate tributarie
Art. 6 - Attività di accertamento dei tributi e **riscossione coattiva**.....
Art. 7 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....
Art. 8 - Attività di notifica degli atti di accertamento
Art. 9 - Attività di controllo delle entrate tributarie
Art. 10 - Riscossione dei tributi.....
Art. 11 - Ravvedimento e autotutela
Art. 12 - Rimborsi
Art. 13 - Interessi
Art. 14 - Versamenti
Art. 15 - Compensazioni.....
Art. 16 - Contenzioso tributario.....
Art. 17 - Rapporti con gli altri uffici.....
Art. 18 - Disciplina dell'interpello
Art. 19 - Presentazione dell'istanza di interpello.....
Art. 20 - Risposta del Comune.....
Art. 21 - Effetti dell'interpello.....

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 22 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 23 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie e **riscossione coattiva**
Art. 24 - Attività di notifica degli atti (di invito al pagamento delle entrate extratributarie)
finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali
Art. 25 - Riscossione delle entrate non tributarie
Art. 26 - Rimborsi delle entrate non tributarie

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Entrata in vigore



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie.

2. Costituiscono entrate comunali i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

4. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici comunali, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi, nei termini di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

4. I regolamenti sulle entrate e le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche e/o integrazioni agli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il Comune delibera le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate tributarie i funzionari titolari di posizione organizzativa ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il funzionario dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi (della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,) **del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni**, salvi gli effetti della riabilitazione.



Art. 5

Modalità di gestione delle entrate tributarie

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del decreto legislativo n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. L'Ente, nell'ambito della gestione in economia, può avvalersi (attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale.) di consulenze esterne fornite da soggetti pubblici o privati per la predisposizione degli atti e delle operazioni necessarie all'emissione degli atti finali per l'accertamento e la riscossione delle entrate, i quali assumono responsabilità verso l'Amministrazione per tutto ciò da loro compiuto od omesso.

Art. 6

Attività di accertamento dei tributi e riscossione coattiva

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate con gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio.

4. **Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal**

termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Gli atti di cui al precedente comma acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Per la disciplina degli avvisi di accertamento esecutivi tributari si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essi relative contenute all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata delle entrate tributarie sono:

- a) il Comune di Positano;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

8. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento degli atti di cui al precedente comma 4, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

9. Qualora le procedure di riscossione coattiva non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico degli atti di cui al precedente comma 4 al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti notificati, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

10. Qualora venga presentato ricorso avverso gli atti di cui al precedente comma 4, il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

11. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti di cui al precedente comma 4 e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate tributarie sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 803 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività degli atti di cui al precedente comma 4, fino



ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate tributarie sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14. Per la disciplina della riscossione coattiva dei tributi comunali si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essa relative contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In esecuzione dell'articolo 1, comma 785 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti di cui al precedente comma 4 emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

16. Il funzionario responsabile del tributo comunica annualmente, entro il 31 dicembre, al servizio ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

Art. 7

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché (il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.) l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e quant'altro prevede l'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal soggetto responsabile della singola entrata tributaria, così come individuato nel precedente art. 4.

Art. 8

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 6 e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario di cui all'art. 4, comma 1, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 4 ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. Sono ripetibili, nell'ambito dello stesso avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio, del provvedimento di irrogazione delle sanzioni o degli atti di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, le spese di notifica quantificate in un importo pari al compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali. Tale importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno. Nel caso di notifica a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento sono ripetibili, altresì, le relative spese secondo le tariffe vigenti.



6. I messi comunali possono procedere alla notifica degli atti di cui al precedente comma 1 sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 03 agosto 1999, n. 265.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate tributarie

1. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo. Pertanto, la Giunta Comunale, qualora intenda apportare correttivi alle azioni di controllo poste in essere dall'Ufficio Tributi, adotta, su proposta dell'Assessore alle Finanze, apposita deliberazione di indirizzo.

Art. 10

Riscossione dei tributi

1. La riscossione volontaria dei tributi avviene, in applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora venga affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

3. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.)

1. Per il versamento delle entrate tributarie si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

Art. 11

Ravvedimento e autotutela

1. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 purché la violazione non sia stata già contestata anche in riferimento ad anni di imposta pregressi e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza.

2. Si applica, altresì, l'istituto dell'autotutela, pertanto, il soggetto di cui all'art. 4, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela su un determinato atto non sospende i termini per produrre ricorso avverso lo stesso dinanzi alla Commissione Tributaria.

4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di proseguire la lite, il soggetto di cui all'art. 4, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il soggetto di cui all'art. 4 può procedere all'annullamento o alla rettifica dell'atto in presenza di palesi illegittimità dell'atto ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) vi sia un errore di calcolo nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

9. Non trovano applicazione, con decorrenza primo gennaio 2007, le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14 gennaio 1999.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



Art. 14

Versamenti

(1. Il Comune non procede ad emettere, per i tributi, atti di imposizione il cui importo, per un singolo anno di imposta, sia inferiore ad euro 15,00 (euro quindici/00).

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.)

1. Non si dà luogo, per i tributi comunali, ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00 (euro dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Non sono eseguiti rimborsi dei tributi comunali per importi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 1.

3. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono considerarsi al netto di eventuali addizionali, sanzioni, interessi e rimborso spese.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi.

4. Il contribuente, prima di procedere ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate, deve attendere il riscontro favorevole da parte dell'ufficio.

Art. 16

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, proporre appello e proporre e aderire alla conciliazione giudiziale.

2. Le costituzioni in giudizio possono essere gestite direttamente dal Comune mediante l'assistenza del proprio ufficio tributi. (In questi casi viene corrisposta al

funzionario responsabile dell'ufficio tributi un'indennità pari al 5% dell'importo totale oggetto di ogni singolo contenzioso tributario per il quale ci sia stata la costituzione in giudizio dell'Ente e sia intervenuta sentenza favorevole allo stesso.)

3. Qualora ritenuto necessario o in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 17

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 4 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6.

Art. 18

Disciplina dell'interpello.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 19

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 20

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Il Comune ha facoltà, nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune



può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 21

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 22

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i funzionari titolari di posizione organizzativa ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata.

3. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, il funzionario di cui al comma 1 verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario ed appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate, per le quali lo stesso è previsto.

4. (Nel caso che la riscossione dell'entrata non tributaria venga effettuata dal concessionario della riscossione) Nel caso in cui la riscossione dell'entrata patrimoniale sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il funzionario di cui al comma 1 compie tutte le verifiche e controlli sull'attività svolta dallo stesso ivi comprese le comunicazioni di inesigibilità.

Art. 23

Attività di accertamento delle entrate non tributarie e riscossione coattiva

1. Il funzionario responsabile dell'entrata non tributaria di cui al precedente art. 22, comma 1 provvede al controllo degli adempimenti stabiliti a carico dei cittadini dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

(3. La contestazione di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. La comunicazione al destinatario di tali contestazioni deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a.r.)

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di

economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il funzionario di cui al precedente art. 22, comma 1 può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi (della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575.) del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

6. **Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla loro notifica, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 01 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Gli atti di accertamento esecutivi patrimoniali devono essere notificati nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata patrimoniale.**

7. Gli atti di cui al precedente comma acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla loro notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

8. Per la disciplina degli atti di accertamento esecutivi patrimoniali si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essi relative contenute all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



9. I soggetti legittimati alla riscossione forzata delle entrate patrimoniali sono:

- a) il Comune di Positano;**
- b) l'Agazia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;**
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.**

10. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento degli atti di accertamento esecutivi patrimoniali, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

11. Qualora le procedure di riscossione coattiva non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico degli atti di cui al precedente comma 6 al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti notificati, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

12. Qualora venga presentato ricorso avverso gli atti di cui al precedente comma 6, il responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

13. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti di cui al precedente comma 6 e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Ai sensi dell'articolo 1, comma 803 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività degli atti di cui al precedente comma 6, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;**
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui**

ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

16. Per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essa relative contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In esecuzione dell'articolo 1, comma 785 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di affidamento della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

17. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti di cui al precedente comma 6 emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

18. Il responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente, entro il 31 dicembre, al servizio ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

Art. 24

Attività di notifica degli atti (di invito al pagamento delle entrate extratributarie) finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali

1. Per la notifica degli atti di (invito al pagamento delle entrate extratributarie) cui all'art. 23 e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario di cui all'art. (21) 22, comma 1, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate,



previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del soggetto di cui all'art. (21) 22, comma 1 ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate non tributarie ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. Sono ripetibili, nell'ambito dello stesso atto (di invito al pagamento delle entrate extratributarie) **finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali** o degli atti di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, le spese di notifica quantificate in un importo pari al compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali. Tale importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno. Nel caso di notifica a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento sono ripetibili, altresì, le relative spese secondo le tariffe vigenti.

6. **I messi comunali possono procedere alla notifica degli atti di cui al precedente comma 1 sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 03 agosto 1999, n. 265.**

Art. 25

Riscossione delle entrate non tributarie

(1. La riscossione volontaria delle entrate non tributarie avviene, in applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità indicate nei regolamenti delle singole entrate.

2. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora venga affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.)

1. Per il versamento delle entrate patrimoniali si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, secondo le modalità indicate nei regolamenti delle singole entrate.

Art. 26

Rimborsi delle entrate non tributarie

1. Il rimborso delle entrate non tributarie è disposta con apposita determinazione dal funzionario responsabile di cui al precedente art. (21) 22, comma 1 su richiesta dell'utente interessato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.



CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.

(2. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 10, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.)

2. Le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sulle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.1999.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto Comunale;
- i Regolamenti Comunali.

5. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020

(TESTO COORDINATO)

SOMMARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate.....
Art. 3 - Aliquote e tariffe.....

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie
Art. 5 - Modalità di gestione delle entrate tributarie
Art. 6 - Attività di accertamento dei tributi e riscossione coattiva.....
Art. 7 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....
Art. 8 - Attività di notifica degli atti di accertamento
Art. 9 - Attività di controllo delle entrate tributarie
Art. 10 - Riscossione dei tributi.....
Art. 11 - Ravvedimento e autotutela
Art. 12 - Rimborsi
Art. 13 - Interessi
Art. 14 - Versamenti
Art. 15 - Compensazioni.....
Art. 16 - Contenzioso tributario.....
Art. 17 - Rapporti con gli altri uffici
Art. 18 - Disciplina dell'interpello.....
Art. 19 - Presentazione dell'istanza di interpello.....
Art. 20 - Risposta del Comune.....
Art. 21 - Effetti dell'interpello.....

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 22 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 23 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie e riscossione coattiva
Art. 24 - Attività di notifica degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali
Art. 25 - Riscossione delle entrate non tributarie
Art. 26 - Rimborsi delle entrate non tributarie

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Entrata in vigore



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie.

2. Costituiscono entrate comunali i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

4. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici comunali, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi, nei termini di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

4. I regolamenti sulle entrate e le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche e/o integrazioni agli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.



2. Il Comune delibera le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate tributarie i funzionari titolari di posizione organizzativa ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il funzionario dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.



Art. 5

Modalità di gestione delle entrate tributarie

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del decreto legislativo n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. L'Ente, nell'ambito della gestione in economia, può avvalersi di consulenze esterne fornite da soggetti pubblici o privati per la predisposizione degli atti e delle operazioni necessarie all'emissione degli atti finali per l'accertamento e la riscossione delle entrate, i quali assumono responsabilità verso l'Amministrazione per tutto ciò da loro compiuto od omesso.

Art. 6

Attività di accertamento dei tributi e riscossione coattiva

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate con gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio.

4. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Gli atti di cui al precedente comma acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva

notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Per la disciplina degli avvisi di accertamento esecutivi tributari si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essi relative contenute all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata delle entrate tributarie sono:

- a) il Comune di Positano;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

8. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento degli atti di cui al precedente comma 4, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

9. Qualora le procedure di riscossione coattiva non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico degli atti di cui al precedente comma 4 al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti notificati, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

10. Qualora venga presentato ricorso avverso gli atti di cui al precedente comma 4, il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

11. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti di cui al precedente comma 4 e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate tributarie sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 803 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività degli atti di cui al precedente comma 4, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto



non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate tributarie sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14. Per la disciplina della riscossione coattiva dei tributi comunali si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essa relative contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In esecuzione dell'articolo 1, comma 785 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti di cui al precedente comma 4 emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

16. Il funzionario responsabile del tributo comunica annualmente, entro il 31 dicembre, al servizio ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

Art. 7

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e quant'altro prevede l'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal soggetto responsabile della singola entrata tributaria, così come individuato nel precedente art. 4.

Art. 8

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 6 e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario di cui all'art. 4, comma 1, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 4 ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. Sono ripetibili, nell'ambito dello stesso avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio, del provvedimento di irrogazione delle sanzioni o degli atti di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, le spese di notifica quantificate in un importo pari al compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali. Tale importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno. Nel caso di notifica a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento sono ripetibili, altresì, le relative spese secondo le tariffe vigenti.

6. I messi comunali possono procedere alla notifica degli atti di cui al precedente comma 1 sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 03 agosto 1999, n. 265.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate tributarie

1. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo. Pertanto, la Giunta Comunale, qualora intenda apportare correttivi alle azioni di controllo poste in essere dall'Ufficio Tributi, adotta, su proposta dell'Assessore alle Finanze, apposita deliberazione di indirizzo.



Art. 10

Riscossione dei tributi

1. Per il versamento delle entrate tributarie si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

Art. 11

Ravvedimento e autotutela

1. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 purché la violazione non sia stata già contestata anche in riferimento ad anni di imposta pregressi e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza.

2. Si applica, altresì, l'istituto dell'autotutela, pertanto, il soggetto di cui all'art. 4, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela su un determinato atto non sospende i termini per produrre ricorso avverso lo stesso dinanzi alla Commissione Tributaria.

4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di proseguire la lite, il soggetto di cui all'art. 4, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il soggetto di cui all'art. 4 può procedere all'annullamento o alla rettifica dell'atto in presenza di palesi illegittimità dell'atto ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) vi sia un errore di calcolo nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

9. Non trovano applicazione, con decorrenza primo gennaio 2007, le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14 gennaio 1999.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 14

Versamenti

1. Non si dà luogo, per i tributi comunali, ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00 (euro dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Non sono eseguiti rimborsi dei tributi comunali per importi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 1.

3. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono considerarsi al netto di eventuali addizionali, sanzioni, interessi e rimborso spese.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa



annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi.

4. Il contribuente, prima di procedere ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate, deve attendere il riscontro favorevole da parte dell'ufficio.

Art. 16

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, proporre appello e proporre e aderire alla conciliazione giudiziale.

2. Le costituzioni in giudizio possono essere gestite direttamente dal Comune mediante l'assistenza del proprio ufficio tributi.

3. Qualora ritenuto necessario o in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 17

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 4 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6.

Art. 18

Disciplina dell'interpello.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 19

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 20

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Il Comune ha facoltà, nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 21

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 22

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i funzionari titolari di posizione organizzativa ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata.

3. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, il funzionario di cui al comma 1 verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario ed appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate, per le quali lo stesso è previsto.

4. Nel caso in cui la riscossione dell'entrata patrimoniale sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il funzionario di cui al comma 1 compie tutte le verifiche e controlli sull'attività svolta dallo stesso ivi comprese le comunicazioni di inesigibilità.

Art. 23

Attività di accertamento delle entrate non tributarie e riscossione coattiva

1. Il funzionario responsabile dell'entrata non tributaria di cui al precedente art. 22, comma 1 provvede al controllo degli adempimenti stabiliti a carico dei cittadini dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il funzionario di cui al precedente art. 22, comma 1 può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

6. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla loro notifica, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 01 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Gli atti di accertamento esecutivi patrimoniali devono essere notificati nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata patrimoniale.

7. Gli atti di cui al precedente comma acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla loro notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29



settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

8. Per la disciplina degli atti di accertamento esecutivi patrimoniali si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essi relative contenute all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9. I soggetti legittimati alla riscossione forzata delle entrate patrimoniali sono:

- a) il Comune di Positano;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento degli atti di accertamento esecutivi patrimoniali, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

11. Qualora le procedure di riscossione coattiva non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico degli atti di cui al precedente comma 6 al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti notificati, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

12. Qualora venga presentato ricorso avverso gli atti di cui al precedente comma 6, il responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

13. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lett. d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti di cui al precedente comma 6 e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Ai sensi dell'articolo 1, comma 803 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività degli atti di cui al precedente comma 6, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua



anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali sia affidata all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

16. Per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni ad essa relative contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In esecuzione dell'articolo 1, comma 785 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di affidamento della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

17. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti di cui al precedente comma 6 emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

18. Il responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente, entro il 31 dicembre, al servizio ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

Art. 24

Attività di notifica degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 23 e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario di cui all'art. 22, comma 1, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate,

previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del soggetto di cui all'art. 22, comma 1 ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate non tributarie ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. Sono ripetibili, nell'ambito dello stesso atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali o degli atti di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, le spese di notifica quantificate in un importo pari al compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali. Tale importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno. Nel caso di notifica a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento sono ripetibili, altresì, le relative spese secondo le tariffe vigenti.

6. I messi comunali possono procedere alla notifica degli atti di cui al precedente comma 1 sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 03 agosto 1999, n. 265.

Art. 25

Riscossione delle entrate non tributarie

1. Per il versamento delle entrate patrimoniali si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, secondo le modalità indicate nei regolamenti delle singole entrate.

Art. 26

Rimborsi delle entrate non tributarie

1. Il rimborso delle entrate non tributarie è disposta con apposita determinazione dal funzionario responsabile di cui al precedente art. (21) 22, comma 1 su richiesta dell'utente interessato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.

2. Le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio



dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sulle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.1999.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto Comunale;
- i Regolamenti Comunali.

5. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.







Comune di Positano

Provincia di Salerno

Città Romantica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 10.09.2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiro Cicaese

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 10.09.2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Luigi Calza

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 10.09.2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP.
Ing. Raffaele Fata

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 10.09.2020

Il Responsabile dell'Area Attività Produttive e Sociali
Dott. Vincenzo Buonogore

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 10.09.2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata
Dott. Sergio Ponticorvo

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 10.09.2020

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dott. Sergio Ponticorvo


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 10.09.2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiro Cicaese

84017 - Positano - Via G. Marconi, 111 - Codice fiscale 80025620454 - Partita IVA: 00222340633





ALLEGATO D

COMUNE DI POSITANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011573 - 21.09.2020 - Ora:18:14
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

TRIBUTI



Comune di Positano

VERBALE N. 13 DEL 21.09.2020

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE MODIFICHE

Il sottoscritto Dott. Umberto Del Prete, revisore unico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2017

Premesso

Che in data 11.09.2020 lo scrivente Revisore ha ricevuto dall'area economica finanziaria la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE MODIFICHE"

Che in virtù delle innovazioni apportate dalla recente legge n. 160 del 27.12.2019 si rende necessario adeguare il regolamento generale delle entrate vigente ed approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 16.04.2007.

Richiamato

L'articolo 52 del D.lgs. 1.12.1997 n. 446 che riconosce potestà regolamentare ai comuni per la disciplina delle proprie entrate;

Visto

Che la riscossione coattiva delle entrate comunali risulta affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione alla quale sono state affidate e delegate in ossequio alla già citata legge n. 160 del 27.12.2019 le funzioni e le attività di riscossione coattiva sia tributarie che patrimoniali;

L'art. 13, comma 15 del d.l. 06.12.2011 n. 201 e s.m. n nel quale si prevede che a partire dall'anno d' imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffare relative sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica dove limitatamente all'anno 2020 le originarie date previste del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differite rispettivamente al 31 ottobre e 16 novembre 2020;

Che il termine per approvare i regolamenti in oggetto è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, e che tale termine per effetto della L. 17.07.2020 n. 77 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020.

Esprime


Tenuto conto delle verifiche e dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell' Area Economica-Finanziaria, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera di modifiche al regolamento generale delle entrate comunali " *Allegato B*"

Rammenta infine che, come evidenziato nella proposta in oggetto, di provvedere alla trasmissione della deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della L. 22.12.2011.n. 214

Positano,21.09.2020

Il Revisore Unico

Dott. Umberto Del Prete





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 08.10.2020 con il numero **1314**..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 08.10.2020

IL MESSO COMUNALE
F.to ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 08.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 08 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

dott. LUIGI CALZA

